



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PINTO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALBERTINI	BRUNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SIFFREDI	CLAUDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6/15  
depositato il 05/01/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T027577000 SUCCESSIONI 2012  
contro: AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

QUALE TRUSTEE DEL TRUST

difeso da:

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 6/15

UDIENZA DEL

11/05/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

4771/18/15

PRONUNCIATA IL:

11/5/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26/5/15

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente ricorso è stato presentato dalla persona fisica \_\_\_\_\_ avverso l'avvio di rettifica e liquidazione per l'anno di imposta 2012 notificato in data 19.6.2014 a titolo di imposta di donazione accertata per euro 12.452,00 oltre interessi e sanzione amministrativa pari ad euro 12.452,00 ed accessori.

Questa la premessa: in data 23.12.2012 veniva costituito da \_\_\_\_\_ il Trust \_\_\_\_\_, di cui è titolare lo stesso \_\_\_\_\_ al fine di conservare i beni del beneficiario specificamente ivi indicati affinché i redditi generati da predetti beni se sufficienti ed i beni stessi, siano impiegati per il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari assicurando loro il medesimo tenore di vita e qualità di vita, cura, assistenza personale e medica. Quali beneficiari vengono indicati il medesimo \_\_\_\_\_ ed i suoi eredi alla sua morte.

Tale atto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di Milano I, in data 25.7.2012, con il pagamento delle imposte di registro in misura fissa pari ad euro 168,00.

In data 19.6.2014 il ricorrente riceveva da parte dell'Agenzia delle Entrate la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione per l'anno 2012 a titolo di presunta imposta di donazione accertata per euro 12.452,00 più interessi, sanzione come sopra.

In sostanza: l'Ufficio contesta il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ed ha richiesto quella a titolo di donazione nella misura pari l' 8% considerando la devoluzione dei beni in Trust ai fini dell'imposta di donazione e successine e non ai fini dell'imposta di registro in misura fissa in misura proporzionale e con aliquota residuale del' 8%.

Il contribuente attivava la procedura di reclamo/mediazione presentata dal contribuente in data 6.8.2014 e l'ufficio che veniva rigettata.

Il primo motivo del ricorso attiene alla nullità/inesistenza avviso di accertamento e rettifica per vizio di sottoscrizione dell'atto dell'atto impositivo; il secondo, alla notifica dell'atto di rettifica e liquidazione ai sensi dell'art. 4 d.P.R.131/86 e 3 tre del D.lgs.463/97.

Terzo motivo: incompetenza per territorio a favore di quella di Monza e Brianza dove è il domicilio fiscale del contribuente. Quarto motivo: l'atto avviso di accertamento e

liquidazione doveva essere notificato non al Trust \_\_\_\_\_ che non ha personalità giuridica .

Nel merito poi illegittima è l'applicazione dell'imposta di successione e donazione essendo soggetto a quella di registro fissa ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 131/1986.

Il ricorrente formulava istanza di sospensione che veniva accolta da questa Commissione. L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo l'annullamento.

La Commissione esaminati gli atti ritiene che il ricorso vada accolto in quanto le pretese fondate.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Intanto soccorre la definizione di trust ex art. 2 della Convenzione dell'Aja: rapporto giuridico creato tra una persona, disponente per atto tra vivi o mortis causa, quando dei beni vengano posti sotto il controllo del trustee nell'interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato.

Elemento caratterizzante di tale istituto è il controllo da parte del trustee dei beni costituiti in trust. Tant'è vero che il trustee deve amministrare e gestire i beni del trust in conformità al programma stabilito nell'atto istitutivo del trust e delle norme regolatrici del trust medesimo.

Nel caso di specie, venendo al merito e condividendo quanto già espresso da altra giurisprudenza di merito, non vi può essere alcun trasferimento di proprietà in senso tradizionale dal disponente al trustee, i quali si identificano; si verte in tema di segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee in cui non è dato ravvisare alcun animus domandi da parte del \_\_\_\_\_ che rimane proprietario dei beni con la sola differenza che tale diritto è vincolato alle finalità proprie dell'atto. Anche con riferimento ai beneficiari futuri manca tale animus domandi che è proprio della donazione e quindi l'imposta da applicare è quella a misura fissa venendo meno la pretesa tassazione da parte dell'Ufficio.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Ritiene questa Commissione che le spese debbano seguire le regole della soccombenza anche perché questione nota.

Le stesse vengono liquidate in maniera equitativa per euro 1.500,00.

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00.

Il Presidente



Il Giudice relatore



Milano, li 11 maggio 2015